

# **REQUISITI PROFESSIONALI PER IL PERSONALE**

**Consulenza in materia di investimenti &  
Credito immobiliare ai consumatori**

**Gennaio 2017**

## **OBIETTIVI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE**

1. Consulting ha delineato un percorso formativo dedicato alla consulenza in materia di investimenti ed al credito immobiliare ai consumatori, in linea con gli obblighi delle banche derivanti dalle Direttive UE Mifid II e MCD.
2. Un preliminare interesse su dette tematiche è stato già raccolto presso talune banche socie e partner della Società.
3. E' in corso la predisposizione di un percorso formativo mirato alle esigenze delle singole banche interessate, valorizzando gli interventi formativi già svolti negli scorsi anni su alcune delle tematiche rientranti nei profili professionali in esame.
4. Consulting ha maturato una consolidata esperienza sui temi della formazione in favore degli intermediari finanziari, è certificata ISO 9001 ed è in possesso dei requisiti necessari per rilasciare attestazioni idonee a comprovare il corretto espletamento dei suddetti obblighi da parte delle banche.

# **CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI**

## **REQUISITI PROFESSIONALI**

L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva MiFID II chiede alle banche di garantire e dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta che:

- le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti e
- le persone fisiche che forniscono informazioni su strumenti finanziari, servizi d'investimento o servizi accessori

siano in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi.

Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

- Gli orientamenti dell'ESMA mirano a promuovere una maggiore convergenza nelle conoscenze e competenze del personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti o alla fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori, e invita le autorità competenti a valutare la conformità con tali requisiti.
- Il livello e l'intensità delle conoscenze e competenze richieste a coloro che prestano servizi di consulenza in materia di investimenti dovrebbero rispondere a criteri più elevati di quelli applicati a coloro che si limitano a fornire informazioni riguardanti prodotti e servizi di investimento.
- L'ESMA stabilisce standard minimi, in termini di qualifica professionale e di esperienza lavorativa pregressa, comuni a livello europeo. Prevede inoltre presidi ad hoc per il mantenimento e aggiornamento nel tempo di tali requisiti.

- comprendere le caratteristiche, i rischi e gli elementi dei prodotti
- comprendere l'ammontare complessivo delle spese e degli oneri del cliente
- comprendere le caratteristiche e la portata dei servizi di investimento
- comprendere il funzionamento dei mercati finanziari e la loro influenza sul valore e sul prezzo dei prodotti
- comprendere l'impatto dei dati economici sui mercati e sul valore dei prodotti
- capire la differenza tra rendimenti passati e scenari di performance futura
- comprendere le questioni collegate agli abusi di mercato e all'antiriciclaggio
- valutare i dati relativi ai prodotti riguardo ai quali essi forniscono informazioni ai clienti, quali i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), i prospetti informativi, i bilanci o i dati finanziari.

- VEDI SLIDE PRECEDENTE +
- adempiere agli obblighi imposti alle imprese in relazione ai requisiti di adeguatezza
- comprendere le ragioni per cui il tipo di prodotto di investimento fornito dall'impresa potrebbe non essere indicato per il cliente
- acquisire una conoscenza basilare dei principi di valutazione applicabili al tipo di prodotti di investimento offerti o raccomandati
- comprendere i principi fondamentali della gestione di portafoglio, incluse le implicazioni della diversificazione tra singole alternative di investimento.



- Gli orientamenti dell'ESMA saranno recepiti in Italia nell'ambito della trasposizione delle disposizioni previste dalla direttiva Mifid II e delle relative misure di attuazione.
- Gli intermediari sottoposti alla vigilanza Consob saranno tenuti a rispettarli a partire dalla data di applicazione della stessa Mifid II.



**In vigore dal 1.1.2018**

# **CREDITO IMMOBILIARE CONSUMATORI**

## **REQUISITI PROFESSIONALI**

I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo nonché prestare servizi di consulenza.

Le disposizioni si applicano al personale preposto alla valutazione del merito creditizio del consumatore, alla commercializzazione dei contratti di credito, all'assistenza al consumatore e alla gestione dei reclami presentati dai consumatori, nonché ai soggetti a cui questo personale risponde direttamente in via gerarchica.

Il personale soddisfa nel continuo **requisiti di professionalità** che includono almeno:

**1. adeguata conoscenza** con riguardo a:

- a) i prodotti di credito disciplinati dalla presente sezione e i servizi accessori solitamente offerti congiuntamente a questi prodotti;
- b) le disposizioni di legge relative ai contratti di credito ai consumatori e in materia di tutela dei consumatori;
- c) il mercato nazionale del credito immobiliare;
- d) la procedura di acquisto dei beni immobili, la valutazione delle garanzie, l'organizzazione e il funzionamento dei registri immobiliari;
- e) gli standard di etica professionale;
- f) la procedura di valutazione del merito di credito;

**2. adeguata competenza** in materia economica e finanziaria e, per il personale preposto alla verifica del merito creditizio, con riguardo al processo di valutazione del merito di credito dei consumatori.

Il livello di **conoscenza e competenza** del personale è valutato in base a:

1. possesso di specifiche **qualifiche professionali**, quali:
  - a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
  - b) frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni alle quali il personale è preposto;
  - c) adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata dal finanziatore tramite un apposito test;
2. **esperienza professionale** di almeno due anni in settori riguardanti l'erogazione, la distribuzione o l'intermediazione di prodotti creditizi.



**Dopo il 21 marzo 2019**, la valutazione del livello adeguato di conoscenza e competenza non è basata solo sull'esperienza professionale bensì richiederà una specifica qualificazione professionale attraverso le richiamate iniziative di formazione.